**DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012 , n. 106**

**Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a**

**norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0127)**

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo

in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di

congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di

servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di

apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il

lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di

controversie di lavoro, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che

delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della

salute;

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in

particolare l'articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno 2012

il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto articolo

2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli

enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute;

Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

e successive modificazioni, recante il conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitivita' economica;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo

sviluppo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,

recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del

rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive

modificazioni, recante disposizioni per il coordinamento, la

programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa

alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,

comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive

modificazioni recante il riordinamento del sistema degli enti

pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15

marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il

riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della

legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 5,

comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria,

a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,

n. 70 e successive modificazioni, recante regolamento di

organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma

dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive

modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici

sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n.

190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli

istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1,

comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e successive modificazioni, con cui l'Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali e' stata ridenominata «Agenzia Nazionale

per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico

scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivita' di

ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della sanita', in data 31 maggio

2001, e successive modificazioni, recante approvazione del

regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12

luglio 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006,

recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta

contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21

giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle

finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello

sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Programmazione delle attivita'

1. L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato

«Istituto», adotta un piano triennale di attivita', aggiornato

annualmente, in conformita' alle finalita' ed obiettivi ad esso

demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di

programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui

alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui

alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della

salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali,

determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo,

definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche'

le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste

per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il piano

comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse

umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto

legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del

Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero

dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione

pubblica.

3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, e' reso

pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da

parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano

e' deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del

Comitato scientifico, ed e' approvato dal Ministro della salute,

anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi

generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca

individuato dal Piano sanitario nazionale.

4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento

una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per

il triennio successivo.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 2

Statuto

1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto,

nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti

nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20

gennaio 2001, n. 70, nonche' dell'autonomia di ricerca nel rispetto

delle direttive del piano sanitario nazionale, sulla base del

criterio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo

strategico, competenze e responsabilita' gestionali, nonche' tra

attivita' valutative e di controllo, in attuazione dei principi di

efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.

2. In particolare, lo statuto:

a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto conto

del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le

modalita' di funzionamento degli organi di direzione,

amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di forme

e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza

della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la

realizzazione di progetti;

b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui

all'articolo 4 e ne determina le modalita' di funzionamento

adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di

vigilanza spettanti al medesimo;

c) determina le modalita' dell'organizzazione dell'Istituto in

aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando

l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro

nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;

d) disciplina l'istituzione e le modalita' di funzionamento

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e

successive modificazioni;

e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in

caso di loro impossibilita' di funzionamento, il Ministro della

salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per

un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresi' che entro

tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione,

secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.

3. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio di amministrazione,

sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei

componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo

controllo di legittimita' e di merito.

4. In sede di prima attuazione, lo statuto e' deliberato, a

maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto legislativo, previo parere del Comitato

scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di

amministrazione di cui all'articolo 4, nominato nelle forme e nei

modi di cui all'articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine, da

quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche competenze

in relazione alle finalita' dell'Istituto ed al particolare compito

conferito. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o

indennita'.

5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in

via sostitutiva.

6. Lo statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 3

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di

amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi

alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche

dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.

2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro

della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di

amministrazione, finanza e contabilita' sono approvati dal Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della

salute.

3. L'ordinamento del personale e la gestione patrimoniale,

economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle

vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilita' pubblica e

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice

civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di

trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia della gestione.

4. I regolamenti relativi al personale, sulla base della

programmazione triennale di cui all'articolo 1:

a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli

uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli

determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge

27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione

organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei

servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa

e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni

ispettive e di controllo, nonche' la razionalizzazione delle

strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio

di elevata specializzazione;

b) determinano la dotazione organica in conformita' alla

normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare

all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle

strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) in modo che il

personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane,

sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari

generali, provveditorato e contabilita' non ecceda comunque, a

regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente

utilizzate dall'Istituto;

c) determinano, nell'ambito della dotazione organica complessiva

dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, lettere

b) e c), l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e

del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 1, comma 1.

5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita':

a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese

e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi

centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della

struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4;

b) disciplinano le modalita' attraverso le quali, al fine di

razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di

funzionamento, nonche' di organizzare le risorse umane e logistiche

necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita' pubblica loro

attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di

collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti,

istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o

private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano,

nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da

quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione

nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito

dell'organico funzionale, secondo le modalita' previste dalle norme

vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui

all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;

c) disciplinano le modalita' attraverso le quali detti Centri

utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto anche

al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche.

6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la

disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e

successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli

enti di ricerca.

7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere

disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello

statuto.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra personalita'

appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta e

riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione

di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di

attivita' dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della

salute; se professore universitario, e' collocato in aspettativa ai

sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di

pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni,

con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il Presidente dura in

carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne

sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di

amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine

del giorno.

4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in

materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto

e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali

di cui all'articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse

finanziarie e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani

e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina,

altresi', gli organici del personale sulla base del piano triennale,

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato dal Ministro della

salute, dura in carica quattro anni, ed e' composto da cinque membri:

il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta

professionalita' documentata attraverso la presentazione di

curricula, professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e

giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni

dell'Istituto, cosi' individuati:

a) un esperto designato dal Ministro della salute;

b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

6. Il Comitato scientifico e' l'organo di indirizzo e di

coordinamento dell'attivita' scientifica dell'Istituto.

7. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro

della salute, dura in carica quattro anni ed e' composto dal

Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata

professionalita' nelle materie che rientrano nell'ambito delle

attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:

a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;

b) due esperti designati dal Ministro della salute;

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca;

d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare;

e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;

g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti

dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il

collegio e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in

carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi di cui due

designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente.

I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. L'indennita' del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di

presenza e le modalita' di rimborso delle spese dei componenti degli

organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 5

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal Ministro della salute su

proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed

e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o

equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale.

Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con

contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni,

rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente

pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi

dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento

economico del direttore generale e' regolata dall'articolo 24 del

medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive

modificazioni.

2. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione

dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza

specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto

consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 6

Incompatibilita'

1. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono

essere amministratori o dipendenti di societa', ne' ricoprire

incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore generale non

puo', altresi', svolgere attivita' libero professionale.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato

scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere

amministratori o dipendenti di societa' che partecipino a programmi

di ricerca nei quali e' presente l'Istituto.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in

vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento di

quelli di nuova istituzione.

2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del

Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio

dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Capo I   
   
 Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 8

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei

regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati:

a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,

n. 754;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.

70, ad eccezione dell'articolo 1.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei

regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le

attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto

superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le

disposizioni del presente decreto legislativo.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 9

Modalita' di esercizio delle funzioni

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati

«Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome

competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attivita' di

produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e

altri prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica

veterinaria.

2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro

competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza

per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad

enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di

disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende

unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie

locali sono gratuite.

3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2,

svolgere attivita' di supporto tecnico scientifico e di stage nei

corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di

specializzazione e nei dottorati di ricerca.

4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali e' prevista

la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la

determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono

stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere

regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 10

Principi per l'esercizio delle competenze regionali

1. Le regioni disciplinano le modalita' gestionali, organizzative e

di funzionamento degli Istituti, nonche' l'esercizio delle funzioni

di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli

Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello

Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e

di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei

principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della

struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia,

efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di

funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e

mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura

amministrativa degli Istituti attraverso:

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo

alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati

in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, nonche' alla eliminazione delle duplicazioni

organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni

anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di

controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio

di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da

assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla

gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi

manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e

contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane

complessivamente utilizzate.

2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di

concerto.

3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attivita'

degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalita' di

raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i

dipartimenti di prevenzione.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 11

Organi

1. Sono organi degli Istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo,

coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. Il consiglio

di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato dal

Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di

Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province

autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque membri, muniti

di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata

professionalita' ed esperienza in materia di sanita' pubblica

veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal

Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni

e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro

della salute, puo' essere sciolto dal Presidente della Regione o

della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti

interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa

con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle

finanze quando:

a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero

gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o

statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per

cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di

amministrazione e gestione.

4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore

generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma

interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti

delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute,

nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le

irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla

ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto,

lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. Il direttore

generale e' nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha

sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti

interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome

interessate, sentito il Ministro della salute.

6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite di diploma di

laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito

della sanita' pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della

sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore

generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore

a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se

professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore

amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti

dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e

dura in carica tre anni. Il collegio e' composto di tre membri, di

cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due

dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione

di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono

essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39.

9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in

quanto compatibili con il presente decreto legislativo.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 12

Statuto e regolamento

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi

regionali di cui all'articolo 10, il consiglio di amministrazione di

ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei

sensi da esse indicati. Lo statuto e' approvato dalla Regione dove

l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle

Province autonome competenti in caso di istituti interregionali.

Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il

termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo

termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto

interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti

ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla

nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di

amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei

servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal

direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non

provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma

provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e

4.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 13

Comitato di supporto strategico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute,

e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria,

della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela

della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del

Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai

Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal

Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del

Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi

maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le

Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente

del Comitato e' a titolo gratuito.

2. Il Comitato svolge attivita' di supporto strategico ed

organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno

di strategie nazionali di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza

alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della

cooperazione scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza

alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le

modalita' di funzionamento del Comitato.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 14

Controlli

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10,

comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli

Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano

l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio

dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30

giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di funzionamento

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli

organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi

organi.

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6

maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, e' prorogato fino

all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13.

Capo II   
   
 Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Art. 16

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei

regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il

presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei

regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali

norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei

limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente

decreto legislativo.

Capo III   
   
 Riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Art. 17

Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito

denominata «Agenzia» disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa

attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo

statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza

assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto ed approvato con decreto del Ministro della salute,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo

controllo di legittimita' e di merito, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine il

Ministro della salute provvede in via sostitutiva.

2. In particolare lo statuto:

a) determina le modalita' di organizzazione dell'Agenzia sulla

base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed

indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione

amministrativa, dei compiti istituzionali affidati alla medesima,

prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono

attivita' omogenee;

b) specifica e articola le attribuzioni degli organi di cui

all'articolo 18 e le modalita' di funzionamento.

Capo III   
   
 Riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Art. 18

Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e

successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di

amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti

degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono

rinnovabili una sola volta.

2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e

presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i

Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al

complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche

sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»;

b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal

seguente:

«Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione

sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata

attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in

organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio

sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono

essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.»;

c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis

(Direttore generale)

1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della

salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta

competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione,

gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei

all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato

con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed e'

incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con

qualsiasi altra attivita' professionale privata. Il direttore

generale ha la responsabilita' della gestione dell'Agenzia e ne

adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.

Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in

aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni.».

2. La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-bis

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal

comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al

direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

115 del 18 maggio 2012.

Capo III   
   
 Riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Art. 19

Regolamento di amministrazione e del personale

1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e

approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie

per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto

del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente

decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione

amministrativa e contabile nonche' l'ordinamento del personale. Il

regolamento provvede altresi' alla rimodulazione della pianta

organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla

riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4,

del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di

sette unita', nonche' alla definizione delle modalita' e criteri per

la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto dei vincoli

finanziari previsti a legislazione vigente, per le attivita' di

supporto alle regioni, con priorita' per quelle impegnate nei piani

di rientro.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale

termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le

necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali

modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia

regolamentare di cui al comma 1.

Capo IV   
   
 Lega italiana per la lotta contro i tumori

Art. 20

Riordino

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma

1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta

contro i tumori, di seguito denominata «LILT», ente pubblico su base

associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle

disposizioni previste dal presente capo.

2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata

con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, la LILT adegua il proprio statuto

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

Capo IV   
   
 Lega italiana per la lotta contro i tumori

Art. 21

Organi centrali

1) Sono organi centrali della LILT:

a) il Consiglio direttivo nazionale;

b) il Presidente nazionale;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio direttivo nazionale e' composto dal Presidente

nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal

Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti

sezionali e dai Commissari in assenza del presidente.

3. Il presidente e' scelto tra personalita' di riconosciuta

competenza e professionalita', documentata attraverso la

presentazione di curricula.

Capo IV   
   
 Lega italiana per la lotta contro i tumori

Art. 22

Articolazione della LILT

1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base

associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi

privati.

2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le

sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia,

possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito

regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni

provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.

3. La LILT puo' procedere alla costituzione, nel rispetto della

normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per

il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle

proprie attivita' istituzionali.

Capo IV   
   
 Lega italiana per la lotta contro i tumori

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi

centottanta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui

all'articolo 20, comma 2.

2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione

degli organi nei termini di cui all'articolo 20, comma 2 e del comma

1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio

decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di

dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli

organi di amministrazione secondo le modalita' previste dal presente

decreto legislativo.

Capo V   
   
 Norme finali

Art. 24

Invarianza di oneri

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze

Balduzzi, Ministro della salute

Fornero, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Patroni Griffi, Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo

economico

Profumo, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Gnudi, Ministro per gli affari

regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.07.2012 |  | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |  | 10:25:10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Inizio modulo

Fine modulo